

DELIBERAZIONE 29 DICEMBRE 2020
602/2020/R/EEL

AGGIORNAMENTO, PER IL TRIMESTRE 1 GENNAIO – 31 MARZO 2021, DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI VENDITA DELL'ENERGIA ELETTRICA IN MAGGIOR TUTELA E MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 369/2016/R/EEL

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1140^a riunione del 29 dicembre 2020

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione con modifiche del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: decreto-legge 73/07), recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia” (di seguito: legge 125/07);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE” (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 e, in particolare, l’articolo 1 dal comma 59 al comma 82 come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 124/17);
- il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modifiche con legge 21 settembre 2018, n. 108;
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (di seguito: D.L. milleproroghe) convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003, recante “Assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente unico S.p.A. e direttive alla medesima società”;

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 e, in particolare, l’Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell’Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com (di seguito: Bolletta 2.0);
- la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2016, 369/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 369/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 4 novembre 2016, 633/2016/R/eel, (di seguito: deliberazione 633/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 luglio 2017, 553/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 553/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 luglio 2017, 555/2017/R/COM (di seguito: deliberazione 555/2017/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 1 febbraio 2018, 51/2018/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2018, 708/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 708/2018/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 579/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 579/2019/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 1 aprile 2020, 113/2020/A (di seguito: 113/2020/A);
- la deliberazione dell’Autorità 29 settembre 2020, 351/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 351/2020/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 6 ottobre 2020, 358/2020/A (di seguito: deliberazione 358/2020/A);
- la deliberazione dell’Autorità 10 novembre 2020, 449/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 449/2020/R/eel);
- la deliberazione 29 dicembre 2020, 599/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 599/2020/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 e l’allegato Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in ordine alla regolazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*), approvato con la medesima deliberazione e come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel e l’allegato Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07, approvato con la medesima deliberazione e come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV in vigore fino al 31 dicembre 2020);
- la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2020, 491/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 491/2020/R/eel) nonché i relativi Allegati A, B e C recanti, rispettivamente:
 - Testo integrato delle disposizioni dell’autorità di regolazione per energia reti e ambiente per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di ultima istanza, approvato con la medesima deliberazione (di seguito: TIV);

- Disposizioni per l'erogazione del servizio a tutele graduali per le piccole imprese del settore dell'energia elettrica di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) durante il periodo di assegnazione provvisoria (di seguito: Allegato B alla deliberazione 491/2020/R/eel);
- Disposizioni per l'assegnazione del servizio a tutele graduali per le piccole imprese del settore dell'energia elettrica di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza);
- la comunicazione della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) dell'11 dicembre 2020, prot. Autorità 41778 del 12 dicembre 2020 (di seguito: comunicazione dell'11 dicembre);
- la comunicazione dell'Acquirente unico Spa (di seguito: Acquirente unico) dell'11 dicembre 2020, prot. Autorità 41645 dell'11 dicembre 2020;
- la comunicazione dell'Acquirente unico Spa dell'11 dicembre 2020, prot. Autorità 41739 dell'11 dicembre 2020;
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 16 dicembre 2020, prot. Autorità 42465 del 16 dicembre 2020;
- la nota della Direzione Mercati *Retail* e Tutele dei Consumatori di Energia del 4 novembre 2020, agli esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali (di seguito: nota agli esercenti la maggior tutela);
- lo schema di decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: MiSE) trasmesso con comunicazione del 13 novembre 2020 (prot. Autorità 37319 del 16 novembre 2020) recante prime modalità per favorire l'ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato libero dell'energia elettrica e del gas.

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 attribuisce all'Autorità poteri di regolazione e controllo sull'erogazione dei servizi di pubblica utilità del settore elettrico, anche al fine di promuovere la concorrenza, l'efficienza dei servizi in condizioni di economicità e di redditività, favorendo al contempo la tutela degli interessi di utenti e di consumatori;
- l'articolo 1 del decreto-legge 73/07 ha, tra l'altro, istituito il servizio di maggior tutela erogato nei confronti dei clienti domestici e delle piccole imprese (connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro) che non hanno un venditore nel mercato libero; tale servizio è stato successivamente confermato dal decreto legislativo 93/11 (art. 35, comma 2);
- ai sensi delle richiamate disposizioni, il servizio di maggior tutela è erogato dall'impresa distributtrice territorialmente competente, anche mediante un'apposita società di vendita, e la funzione di approvvigionamento dell'energia elettrica è svolta dalla società Acquirente unico S.p.A. (di seguito: Acquirente unico);
- il servizio di maggior tutela è finalizzato ad accompagnare la completa apertura del mercato della vendita al dettaglio e, a oggi, garantisce ai clienti finali (a) la continuità della fornitura e (b) la tutela di prezzo;

- la regolazione delle modalità di erogazione del servizio di maggior tutela compete all’Autorità che, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 73/07 ne definisce le condizioni di erogazione nonché, “in base ai costi effettivi del servizio”, i relativi corrispettivi da applicare;
- con il TIV, l’Autorità disciplina le condizioni contrattuali ed economiche di erogazione del servizio di maggior tutela ai clienti finali, definite sulla base di criteri di mercato, in modo da non spiazzare offerte (economicamente efficienti) del mercato libero;
- in relazione al richiamato servizio di maggior tutela, la legge 124/17 (come da ultimo modificata dal D.L. milleproroghe) ha differito il previgente termine (dell’1 luglio 2020) di superamento del servizio di maggior tutela, rispettivamente, all’1 gennaio 2021 per le piccole imprese e all’1 gennaio 2022 per le microimprese e per i clienti domestici (art. 1, comma 60) ed ha affidato, al contempo all’Autorità il duplice compito di:
 - i. stabilire per le microimprese e i clienti domestici il livello di potenza contrattualmente impegnata quale criterio identificativo in aggiunta a quelli già allo scopo individuati dalla direttiva (UE) 2019/944 e
 - ii. adottare disposizioni per assicurare, dalle date di rimozione della tutela di prezzo, un “servizio a tutele graduali per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica” (precedentemente denominato da tale legge “servizio di salvaguardia”), nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti;
- con la deliberazione 491/2020/R/eel l’Autorità ha dato attuazione alle predette disposizioni della legge 124/17 stabilendo il livello di potenza contrattualmente impegnata identificativo delle microimprese e adottando le disposizioni per assicurare il servizio a tutele graduali ai clienti senza fornitore alla data di rimozione della c.d. tutela di prezzo;
- in particolare, con la richiamata deliberazione 491/2020/R/eel l’Autorità ha previsto che a decorrere dall’1 gennaio 2021:
 - a) le piccole imprese connesse in bassa tensione nonché le microimprese titolari di almeno un punto di prelievo con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 kW, laddove non abbiano sottoscritto un’offerta del mercato libero, passino automaticamente dal servizio di maggior tutela al servizio a tutele graduali;
 - b) i clienti domestici e le microimprese connesse in bassa tensione titolari di punti di prelievo tutti con potenza contrattualmente impegnata fino a 15kW continuino ad avere diritto al servizio di maggior tutela fino al 31 dicembre 2021;
 - c) i clienti diversi dai precedenti punti continuino ad avere diritto al servizio di salvaguardia;
- con particolare riferimento ai clienti cui alla precedente lettera a), l’Autorità ha altresì previsto, che dall’1 gennaio 2021 questi siano serviti:

- a) per il periodo di *assegnazione provvisoria* dagli esercenti la maggior tutela che continueranno ad approvvigionarsi di energia elettrica da Acquirente unico;
- b) per il periodo di *assegnazione a regime*, dall'esercente selezionato attraverso specifiche procedure concorsuali nell'area territoriale di cui è risultato aggiudicatario, il quale potrà decidere di approvvigionarsi direttamente sul mercato all'ingrosso o per il tramite di una società del medesimo gruppo societario;
- l'Autorità con la deliberazione 449/2020/R/eel ha tra l'altro rivisto, a valere dal 1 gennaio 2021, i fattori di perdita *standard* da applicare all'energia elettrica prelevata nei punti di prelievo sulle reti di bassa tensione di cui alla Tabella 4 del TIS per tenere conto della riduzione dei fattori percentuali convenzionali relativi alle perdite commerciali, ponendoli, per i punti di prelievo allacciati in bassa tensione, pari a 10,2%.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- ai sensi dell'articolo 10 del TIV, il servizio di maggior tutela prevede, tra l'altro, l'applicazione dei corrispettivi *PED* e *PPE*, aggiornati e pubblicati trimestralmente dall'Autorità;
- le modalità di determinazione dei suddetti corrispettivi, che a decorrere dall'1 gennaio 2021 si applicheranno ai clienti di cui alla lettera b) del precedente gruppo di considerati, sono state definite con la deliberazione 369/2016/R/eel e con la deliberazione 633/2016/R/eel;
- nel dettaglio, con riferimento alle modalità di determinazione dei corrispettivi *PED* a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica, la deliberazione 633/2016/R/eel ha disposto il superamento, per tutte le tipologie contrattuali, di una logica di calcolo basata sulla stima del costo medio annuo sostenuto per servire i clienti in favore dell'adozione di una logica di costo medio trimestrale, ferme restando le modalità di calcolo del recupero su base semestrale; tale passaggio a una logica di costo medio trimestrale ha interessato maggiormente i clienti domestici e una parte residuale dei clienti non domestici, in quanto per la maggior parte dei clienti appartenenti a quest'ultima tipologia è in uso da tempo la predetta logica trimestrale;
- la modifica metodologica apportata risponde all'esigenza di trasmettere a tutte le tipologie contrattuali il corretto segnale di prezzo, permettendo altresì un miglior allineamento delle condizioni economiche di maggior tutela con i costi di approvvigionamento sostenuti nel mercato all'ingrosso dell'energia elettrica per servire ciascun cliente finale, ciò anche alla luce di rendere tale servizio sempre più coerente con il ruolo di servizio universale in vista dell'approssimarsi del termine di rimozione della tutela di prezzo sopra richiamata;
- la predetta logica trimestrale, se da un lato consente di trasmettere al cliente un segnale di prezzo più coerente con gli andamenti dei mercati all'ingrosso, dall'altro, comporta, rispetto alla previgente logica annuale, una maggiore volatilità delle

condizioni economiche applicate in ciascun trimestre, in ragione della stagionalità dei prezzi che si osserva in corso d'anno, e dei diversi fattori suscettibili di influire sulle condizioni di domanda e offerta, che si riflettono sui costi di approvvigionamento e, in ultima istanza, sui prezzi pagati dai clienti finali; tuttavia, la scelta operata dell'Autorità nel riformare le condizioni economiche del servizio di maggior tutela di mantenere una media riferita ad un periodo non inferiore al trimestre, consente comunque di attenuare parzialmente tale effetto;

- in ragione del quadro sopra delineato, gli elementi *PE* e *PD* del corrispettivo *PED* risultano fissati, in ciascun trimestre, in modo tale da coprire i costi che si stima saranno sostenuti nel trimestre di riferimento, rispettivamente, per l'acquisto nei mercati a pronti dell'energia elettrica destinata alla maggior tutela, per i relativi oneri finanziari nonché per i costi di funzionamento dell'Acquirente unico e per il servizio di dispacciamento;
- ai fini delle determinazioni degli elementi *PE*, *PD* e del corrispettivo *PED*, il comma 20.2 del TIV in vigore fino al 31 dicembre 2020 – equivalente al comma 25.2 del TIV -, prevede che l'Acquirente Unico invii all'Autorità la stima dei propri costi unitari di approvvigionamento cui le medesime determinazioni si riferiscono, nonché la differenza tra la stima dei costi di approvvigionamento comunicati nel trimestre precedente e i costi effettivi di approvvigionamento sostenuti nel medesimo periodo;
- con riferimento ai costi di dispacciamento che concorrono alla determinazione dell'elemento *PD*:
 - a) la deliberazione 553/2017/R/eel ha stabilito che, a decorrere dal primo trimestre 2018, i corrispettivi relativi al servizio di dispacciamento di cui agli articoli 44, 44bis e 45 della deliberazione 111/06 siano determinati su base trimestrale entro il giorno 15 del mese precedente il trimestre a cui si riferiscono;
 - b) la deliberazione 599/2020/R/eel ha aggiornato, con riferimento all'intero anno 2021, i corrispettivi relativi al servizio di dispacciamento di cui agli articoli 45, 46, 48, 70 e 73 della deliberazione 111/06;
- gli attuali valori relativi al corrispettivo a copertura degli oneri di sbilanciamento e al corrispettivo per l'aggregazione delle misure sono stati adeguati con la deliberazione 351/2020/R/eel, che, con particolare riferimento al secondo corrispettivo, ha confermato il valore definito con deliberazione 579/2019/R/eel;
- con riferimento ai costi di acquisto dell'energia elettrica:
 - a) la deliberazione 579/2019/R/eel ha confermato, a decorrere dall'1 gennaio 2020, il valore del corrispettivo a copertura degli oneri finanziari associati all'acquisto e vendita di energia elettrica definito con deliberazione 708/2018/R/eel;
 - b) la deliberazione 113/2020/A ha determinato, tra l'altro, il corrispettivo, a titolo di acconto, a copertura del costo di funzionamento di Acquirente Unico, per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica riferito all'anno 2020;

- in base agli elementi di costo disponibili, anche dalle informazioni comunicate dall'Acquirente unico e pubblicate da Terna con riferimento ai corrispettivi di dispacciamento relativi al primo trimestre 2021 e a quanto definito con la richiamata deliberazione 599/2020/R/eel, è possibile ipotizzare un aumento del costo medio di approvvigionamento dell'energia elettrica dell'Acquirente unico, per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2021, rispetto al costo stimato per il trimestre 1 ottobre – 31 dicembre 2020;
- tale aumento riflette le recenti aspettative di crescita incorporate nei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica, ascrivibili all'evoluzione attesa della domanda nonché al *trend* rialzista del prezzo del gas naturale e dei permessi di emissione della CO₂; di converso, risultano in diminuzione i costi relativi all'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- il TIV prevede che gli scostamenti residui emersi dal confronto tra i costi sostenuti da Acquirente unico per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali cui è erogato il servizio nel periodo successivo al 1° gennaio 2008 siano recuperati tramite il sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento, mediante l'applicazione ai clienti finali del servizio di maggior tutela del corrispettivo *PPE*;
- il corrispettivo *PPE* è pari, ai sensi del comma 10.1 del TIV, alla somma dell'elemento *PPE*¹ e dell'elemento *PPE*² e, in particolare, l'elemento *PPE*¹ copre gli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento relativi a periodi per i quali la Cassa ha effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela, mentre l'elemento *PPE*² copre gli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento relativi a periodi per i quali la Cassa non ha ancora effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela;
- con la comunicazione del 11 dicembre 2020 la Cassa ha informato l'Autorità, ai sensi dell'articolo 27 del TIV in vigore fino al 31 dicembre 2020 e del punto 4 della deliberazione 449/2020/R/eel, circa l'esito delle determinazioni degli importi di perequazione relativi all'anno 2019 e agli anni antecedenti; in particolare:
 - con riferimento ai meccanismi di perequazione relativi all'anno 2019, le imprese distributrici e gli esercenti la maggior tutela devono versare alla Cassa un importo complessivo di circa 266 milioni di euro;
 - emergono importi relativi a rettifiche inerenti ad anni precedenti al 2019 per un importo complessivo di circa 10 milioni di euro che le imprese distributrici e gli esercenti la maggior tutela devono ricevere dalla Cassa;
- sulla base, quindi, delle informazioni a oggi disponibili, in relazione alle partite di competenza degli anni antecedenti il 2020 e tenuto conto degli importi restituiti ai clienti finali attraverso l'applicazione dell'elemento *PPE*² nel corso del 2020 risulta

un gettito residuo di importo pari a circa 82 milioni di euro, da restituire ai clienti finali nel corso dell'anno 2021;

- relativamente all'anno 2020, sulla base delle informazioni ricevute da alcuni esercenti la maggior tutela che operano negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali e che hanno risposto alla nota agli esercenti la maggior tutela e delle informazioni ricevute dall'Acquirente unico, è stato valutato lo scostamento tra i costi sostenuti dall'Acquirente unico (i) per l'acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela, incluso lo sbilanciamento di cui alla deliberazione 111/06 per la quota parte valorizzata al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima, (ii) per il funzionamento del medesimo Acquirente unico e (iii) per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali cui è erogato il servizio;
- tale scostamento stimato indica che, nell'anno 2020, i costi sostenuti dall'Acquirente unico e, nell'ambito di questi ultimi, in prevalenza quelli di acquisto dell'energia elettrica sono stati, a livello medio, inferiori ai ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela con l'applicazione dei corrispettivi *PED* per un ammontare quantificabile in circa 23 milioni di euro, da restituire ai clienti finali nel corso dell'anno 2021;
- l'importo di cui al precedente punto è principalmente ascrivibile all'ammontare residuo derivante dagli scostamenti registrati nei primi trimestri del 2020, legati alla situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, risultati inferiori ai costi stimati in occasione degli aggiornamenti dei trimestri medesimi;
- l'ammontare complessivo da recuperare dovrà essere rivisto in occasione del prossimo aggiornamento quando saranno disponibili le informazioni di consuntivo circa i costi sostenuti dall'Acquirente Unico e l'energia elettrica fornita ai clienti finali per tutto l'anno 2020 e potrà, comunque, essere considerato definitivo solo a valle delle determinazioni, che avverranno ad opera della Cassa entro il mese di novembre 2021, degli importi di perequazione riconosciuti per l'anno 2020.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l'Allegato B alla deliberazione 491/202/R/eel, definisce le condizioni economiche da applicare ai clienti riforniti nel servizio a tutele gradualmente durante il periodo di assegnazione provvisoria, in analogia con quanto previsto per i clienti del servizio di maggior tutela, prevedendo tra l'altro:
 - i. al comma 7.4 i corrispettivi unitari che comprendono, tra l'altro:
 - a. il corrispettivo PED_{AP} fissato pari alla somma degli elementi PE_{AP} e PD_{AP} ed applicato all'energia elettrica prelevata;
 - b. il corrispettivo PPE_{AP} pari al corrispettivo PPE applicato ai clienti non domestici in maggior tutela;
 - ii. al comma 7.6 che l'elemento PE_{AP} sia definito sulla base della media aritmetica mensile dei prezzi di borsa nelle ore appartenenti a ciascun mese,

aumentato del corrispettivo di funzionamento di Acquirente unico e del corrispettivo a copertura degli oneri finanziari definiti dall’Autorità per il servizio di maggior tutela, e che sia pubblicato sul sito *internet* dell’Autorità;

- iii. al comma 7.7 che l’elemento PD_{AP} sia pari all’elemento PD applicato ai clienti non domestici in maggior tutela e determinato con le medesime modalità previste dal TIV per tale tipologia di clienti.

RITENUTO NECESSARIO:

- adeguare, sulla base delle stime del costo medio del trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2021, il valore degli elementi PE e PD ;
- con particolare riferimento all’elemento PE del corrispettivo PED , a copertura dei costi di acquisto dell’energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela, procedere all’adeguamento del valore confermando al contempo il valore del corrispettivo a copertura degli oneri finanziari associati all’attività di acquisto e vendita dell’energia elettrica e dei prezzi attesi nei mercati a pronti definito con deliberazione 579/2020/R/eel;
- ancora con riferimento all’elemento PE , adeguare il corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento di Acquirente unico per l’attività di acquisto e vendita dell’energia elettrica a partire da quanto riconosciuto dall’Autorità ad Acquirente unico per la suddetta attività con deliberazione 113/2020/A e tenendo conto della stima del fabbisogno di energia elettrica destinata ai clienti finali in maggior tutela per il 2021, ponendolo pari a 0,0081 c€/kWh comprensivo delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi con applicazione dei fattori percentuali di cui alla Tabella 4 del TIS;
- con particolare riferimento all’elemento PD del corrispettivo PED , a copertura dei costi di dispacciamento dell’energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela, definire i valori, corretti per tener conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi applicando i fattori percentuali di cui alla Tabella 4 del TIS, de:
 - i. il corrispettivo per l’aggregazione delle misure, ponendolo pari a 0,0031 c€/kWh in riduzione rispetto a quanto in vigore nel precedente trimestre;
 - ii. il corrispettivo a copertura degli oneri di sbilanciamento ponendolo pari a 0,0640 c€/kWh, in aumento rispetto a quanto in vigore nel precedente trimestre;
- adeguare, in ragione delle esigenze di gettito relative al conto per la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell’energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, il corrispettivo PPE , prevedendo che:
 - a) l’elemento PPE^1 sia dimensionato in linea con la necessità di gettito relativa agli anni antecedenti il 2020;
 - b) l’elemento PPE^2 sia dimensionato in linea con la necessità di gettito relativa all’anno 2020;

- in ossequio a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Allegato B alla deliberazione 491/2020/R/eel chiarire che i valori del corrispettivo di funzionamento di Acquirente unico, del corrispettivo a copertura degli oneri finanziari associati all'attività di acquisto e vendita di energia elettrica, dell'elemento PD_{AP} e del corrispettivo PPE_{AP} da applicare ai clienti del servizio a tutele graduali durante il periodo di assegnazione provvisoria siano pari a quelli oggetto del presente provvedimento previsti per i clienti non domestici;
- aggiornare altresì i valori del corrispettivo PCR applicato nell'ambito della *Tutela SIMILE*, in ragione del fatto che i livelli di questo corrispettivo debbano essere pari a quelli del corrispettivo PPE

DELIBERA

Articolo 1 *Definizioni*

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'articolo 1 del TIV.

Articolo 2

Fissazione delle condizioni economiche per il servizio di maggior tutela

- 2.1 I valori dell'elemento PE e dell'elemento PD per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2021 sono fissati nelle Tabelle 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4, allegate al presente provvedimento.
- 2.2 I valori del corrispettivo PED per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2021 sono fissati nelle Tabelle 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4, allegate al presente provvedimento.
- 2.3 A decorrere dall'1 gennaio 2021, il valore del corrispettivo a copertura degli oneri finanziari associati all'attività di acquisto e vendita di energia elettrica che concorre alla determinazione dell'elemento PE è pari a 0,0291 c€/kWh. Tale valore risulta corretto per tener conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi applicando i fattori percentuali di cui alla Tabella 4 del TIS.

Articolo 3

Aggiornamento del corrispettivo PPE

- 3.1 I valori del corrispettivo PPE per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2021 sono fissati nelle Tabelle 4.1 e 4.2, allegate al presente provvedimento.

Articolo 4

Modifiche all'Allegato A alla deliberazione 369/2016/R/eel

- 4.1 All'articolo 12, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) il corrispettivo PCR a copertura dei rischi connessi alle modalità di approvvigionamento dell’energia elettrica all’ingrosso, pari a 0,180 c€/kWh per l’anno 2017, a 0,402 c€/kWh per l’anno 2018 a -0,118 c€/kWh per il primo trimestre dell’anno 2019, a -0,071 c€/kWh per il secondo trimestre 2019, a -0,051 c€/kWh per il terzo e quarto trimestre 2019, a -0,602 c€/kWh per l’anno 2020 e -0,293 c€/kWh a decorrere dall’1 gennaio 2021;”.

Articolo 5

Disposizioni transitorie e finali

5.1 Il presente provvedimento e l’Allegato A alla deliberazione 369/2016/R/eel è pubblicato sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

29 dicembre 2020

IL PRESIDENTE

Stefano Besseghini